

*No al rito per figli non matrimoniali se i genitori sono sposati
all'estero*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 febbraio 2016 (Pres. Manfredini, rel. G. Buffone)

**Genitori che abbiano contratto matrimonio all'estero –
matrimonio non trascritto in Italia – Controversia sui figli –
procedimento riservato ai figli nati fuori da matrimonio -
Esclusione**

L'accesso alla tutela prevista dall'art. 316 comma IV c.c. presuppone che i genitori siano liberi di stato e che, cioè, gli stessi non siano legati da un vincolo matrimoniale. Per "vincolo matrimoniale" deve intendersi qualsiasi matrimonio anche se formato all'estero, purché da esso (atto) sia conseguito come effetto – secondo la Legge che ne regola l'efficacia – che i partners sono divenuti marito e moglie. In presenza di un legame matrimoniale, pur là dove si tratti di una unione formata all'estero, le parti hanno accesso alla tutela tipica prevista dall'art. 706 e ss c.p.c. e dalla l. 898/1970, fermo il diritto ad ottenere, ove ve ne sia l'interesse, una pronuncia di rimozione dell'atto stesso, poiché carente dei requisiti per essere riconosciuto come matrimonio dall'Ordinamento italiano.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

o s s e r v a

Le parti hanno contratto matrimonio civile in Perù, in data ... 2005,.. Successivamente hanno ottenuto pronuncia divorzile... La parte ricorrente richiede provvedimento relativi al figlio minore, attivando la procedura tipicamente riservata ai figli non matrimoniali.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Come questo Ufficio ha già affermato, l'accesso alla tutela prevista dall'art. 316 comma IV c.c. presuppone che i genitori siano liberi di stato e che, cioè, gli stessi non siano legati da un vincolo matrimoniale. Per "vincolo matrimoniale" deve intendersi qualsiasi matrimonio anche se formato all'estero, purché da esso (atto) sia conseguito come effetto – secondo la Legge che ne regola l'efficacia – che i partners sono divenuti marito e moglie. In presenza di un legame matrimoniale, pur là dove si tratti di una unione formata all'estero, le parti hanno accesso alla tutela tipica prevista dall'art. 706 e ss c.p.c. e dalla l. 898/1970, fermo il diritto ad ottenere, ove ve ne sia l'interesse, una pronuncia di rimozione dell'atto stesso, poiché carente dei requisiti per essere riconosciuto come matrimonio dall'Ordinamento italiano.

Ciò premesso, dovendosi rilevare che le parti sono unite da matrimonio, il ricorso ex art. 316 c.c. deve stimarsi inammissibile (Trib. Milano, sez. IX civ., decreti 17 dicembre 2013; 17 dicembre 2014); la parte avrebbe dovuto attivare la tutela rimediale ex art. 9 l. 898 del 1970 ossia ricorrere per la modifica delle condizioni divorzili.

Il rigetto della domanda in rito rende superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto influente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti). E', in particolare, del tutto superflua la comparizione delle parti, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013).

Nula per le spese di lite.

Per Questi Motivi
Dichiara l'inammissibilità del ricorso

Nulla per le spese